CAMERA DEI DEPUTATI N. 1910

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 ottobre 1969 *(Stampato n. 794)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(NATALI)

—

Provvedimenti per la costruzione di porti turistici e pescherecci

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1969

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'esecuzione di opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, interessanti gli approdi turistici e pescherecci, è aumentato di lire 400 milioni il limite d'impegno stabilito dall'articolo 61, n. 2, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1969,

n. 21, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1969.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma sarà effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.